

## Risoluzione del 22/11/2000 n. 174 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

Imposta di registro. Atti societari. Registrazione dei verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione di utili di esercizio.

**Sintesi:** Si forniscono chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, dei verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione degli utili di esercizio.

**Testo:**

Con nota n. 21715 del 5 maggio 2000, codesta Direzione Regionale ha chiesto il parere della Scrivente in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, dei verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione di utili di esercizio.

In particolare ha chiesto di sapere se gli atti di cui si tratta siano soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), n. 1) della tariffa del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero se gli stessi siano da ricomprendere fra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della tabella dello stesso testo unico.

Al riguardo codesta Direzione Regionale esprime l'avviso che il verbale di approvazione del bilancio portante anche distribuzione di utili non rientri nella tassativa elencazione di cui all'art. 4 della tariffa e che lo stesso, pertanto, debba essere ricompreso fra gli atti societari diversi da quelli ivi indicati (ai sensi dell'articolo 9 della tabella sopra citata) nel presupposto che "(...) la distribuzione di utili non equivale alla assegnazione cui fa riferimento il legislatore nel più volte richiamato art.4.

Infatti, il concetto di assegnazione di utile dovrebbe afferire alla fase di liquidazione finale della società, qualora utili residuino, oppure al diverso caso di assegnazione di riserve disponibili, presenti in bilancio, costituite con accantonamento di utili di esercizi pregressi."

Esaminata la questione, si osserva che l'art. 4, comma 1, lett. d), della tariffa del testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n.131 del 1986 stabilisce che alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000 mentre, in ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti in relazione alla diversa natura dei beni.

È appena il caso di ricordare che l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha innovato il regime fiscale dei conferimenti societari modificando il più volte citato articolo 4 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il conferimento di beni diversi dagli immobili.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 4 in commento, non avendo fatto ulteriori specificazioni, deve ritenersi che il legislatore ha inteso ricomprendere in essa tutte le assegnazioni fatte ai soci, sia durante lo svolgimento dell'attività sociale, sia al momento dello scioglimento della società e dunque della sua liquidazione.

La distribuzione degli utili, pertanto, rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4 della tariffa allegata al testo unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 e non fra gli atti societari diversi da quelli individuati nell'articolo 4 e perciò disciplinati dall'art. 9 della tabella allegata allo stesso testo unico.

Stante quanto sopra, la delibera di approvazione del bilancio portante anche distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa attualmente di lire 250.000, ai sensi dell'articolo 4, lett. d), n. 1) della tariffa, parte prima, del

testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986.

Si invita codesta Direzione Regionale ad impartire istruzioni in tal senso ai dipendenti uffici.

---